

Allegata alla proposta consiliare  
n. 10 del 25.03.2014



# **COMUNE DI CANDIOLO**

Prov. di Torino

Via Foscolo n. 4 – Cap. 10060

# **REGOLAMENTO**

## **PER**

# **L'APPLICAZIONE**

# **DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

## **TASI**

## **INDICE**

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 BASE IMPONIBILE

ART. 6 ALIQUOTE

ART. 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

ART. 8 DICHIARAZIONE

ART. 9 VERSAMENTI

ART.10 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 11 ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 14 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

**ART. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**ART. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o sente dal tributo.

**ART. 3**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

**ART. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'art. 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote: la restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ART. 5**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano l'Art. 11 e 12 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

**ART. 6**  
**ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissate da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ART. 7**

### **DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI**

1. Con la delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Il Comune può inserire riduzioni ed esenzioni previste dai commi 679 e 682

## **ART. 8**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti individuati dall'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo sino rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
3. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, se contenenti gli identificativi catastali dell'immobile, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota dovuta all'occupante.

**ART. 9**  
**VERSAMENTI**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il Modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici e di pagamento interbancari e postali **se approvate dal legislatore**.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, stabilite con la delibera di cui all'art. 6 dal Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, delle quali la prima, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad euro 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

**ART. 10**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 10,00.

**ART. 11**  
**ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla L. 147 del 27.12.2013 e dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso non supera euro 10,00.
3. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata, **se previsto dalla Legge**, con modalità stabilite con delibera consiliare unitamente all'approvazione delle aliquote, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **ART. 12**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a. Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29.09.1973 n. 602 e del 28.01.1988 n. 43 (**RUOLO**)
- b. Sulla base dell'**INGIUNZIONE** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14.04.1910 n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 m. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per

gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a. Ai sensi del comma 163, art. 1 L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi comunali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportato al comma 2, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

### **ART. 13**

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

### **ART. 14**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative Statali vigenti applicabili al tributo.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiamati e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.